IL CASO.it

Sent. n. 9407/26

N. 33265/130 R.G.N.R.

N. 8591/21 R.G. DIB

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale della IX sezione penale, in composizione collegiale, in persona dei giudici:

Dott.ssa Valentina Valentini — Presidente

Dott.ssa Ornella Teresa Dezio — Giudice a latere

Dott. Pola Piras — Giudice a latere

all' udienza del giorno 20.7.2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo penale di primo grado nei confronti di:

1) SPADACCINI Giuseppe, nato a Chieti il 6.8.1957

libero, presente

2) CALVOSA UGO, nato a Roma il giorno 1.3.1960

libero, presente

IMPUTATI

A) dei delitti di cui agli artt. 61 n. 7, 110 c.p., 223 comma 2 n. 1 (in relazione all'art. 2621), 223 comma 1 , 216 comma primo n. 1 e 2, 219 comma primo e secondo del R.D. n. 267/42 perché, in concorso fra loro e nelle qualità di seguito indicate, ricoperte nella ITALI AIRLINES S.p.A. - società dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 694/11 del 15.12.2011- commettevano più fatti di bancarotta e in particolare:

SPADACCINI Giuseppe (Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 11.11.2004 fino al 10.03.2008 poi Consigliere Delegato dal 01.10.2010 al 28.6.2011, e comunque sempre amministratore di fatto nei periodi in cui è rimasto privo di carica)

CALVOSA Ugo (Vice Presidente del consiglio di amministrazione dal 03.12.2005, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 10.03.2018 e poi amministratore unico dal 31.3.2009 fino al 01.10.2010)

1) Cagionavano o comunque concorrevano a cagionare, ognuno nel relativo periodo di riferimento, il dissesto della società con false comunicazioni sociali concretamente idonee a trarre altri in errore, sistematicamente ripetute al fine di trarne un ingiusto profitto, in particolare:

IL CASO.it

- indicando nel bilancio di esercizio dell'anno 2007 alla voce "fondo svalutazione crediti" una somma di euro 330.000 pari soltanto al 2% dei crediti in contenzioso (euro 13.245.959,81);
- indicando nel bilancio di esercizio dell'anno 2008 alla voce "fondo svalutazione crediti" una somma di euro 3.356.050 pari soltanto al 17,7% dei crediti in contenzioso (euro 15.220.124), (perdita occulta pari a 6.644.254)
- iscrivendo nel bilancio di esercizio dell'anno 2008 quali debiti verso fornitori debiti infragruppo di euro 7.226.546;
- iscrivendo, nell'anno di esercizio 2009, la sola somma di euro 6.050 a titolo di fondo di svalutazione crediti a fronte di posizioni creditorie incagliate o verso società soggette a procedure concorsuali (TEOREMA spa e AIRBEE srl) per euro 9.290.404,14 (perdita occulta pari a euro 8.128.335);

così occultando perdite di esercizio (pari a € 5.425.523 nel 2007, € 6.644.254 nel 2008 ed € 8.128.335) che già al 31.12.2007 avevano completamente eroso il capitale sociale (€ 1.200.000) e dunque determinato l'obbligo per la società di cessare immediatamente l'attività, salvo idonea ricapitalizzazione; così facendo aggravavano il dissesto quanto meno nella misura delle perdite fatte registrare dalla società nel 2008 (€ 7.363.862) e nel 2009 (€ 10.429.707).

2) distraevano e comunque dissipavano, ognuno nel periodo di propria competenza, il patrimonio sociale in via continuata secondo una gestione complessiva gravemente antieconomica sostenendo costi largamente eccedenti quelli fisiologici di guisa tale da registrare una perdita ingente e sistematica, come sopra evidenziato, complessivamente stimabile negli anni 2007-2011 per € 34.404.925; in particolare, stipulavano 4 contratti di leasing su aeromobili acquistati dalla socia BYTOLS S.A. e da questa rivenduti a prezzi maggiorati (dal 30 al 140% rispetto al valore di acquisto) alle società di leasing, così che l'utilizzatrice ITALI AIRLINES veniva a corrispondere canoni parametrati al valore gonfiato di cessione, sostenendo costi non giustificati per € 128.452,79 nel 2005, € 517.269,39 nel 2006, € 1.356.345,89 nel 2007, € 1.343.196,43 nel 2008, € 1.343.196,43 nel 2009 (con ingiustificato arricchimento della BYTOLS S.A. riconducibile allo stesso SPADACCINI Giuseppe);

3) allo scopo di creare pregiudizio ai creditori, sottraevano in parte i documenti contabili, ed in particolare le fatture attive e passive e la documentazione commerciale e contrattuale relativi al triennio 2008-2010 per un volume di affari di circa 100 milioni di euro per il solo ultimo triennio di attività; inoltre, falsificavano le scritture contabili iscrivendo per anni e per importi ingenti i crediti inesigibili indicati al precedente punto 1 e per l'effetto tenevano le scritture contabili in guisa da rendere sostanzialmente impossibile una corretta ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari della società.

Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità e di aver commesso più fatti di bancarotta.
reato commesso in Roma alla data del fallimento.

Le parti così concludono:
Il Pubblico Ministero: chiede emettersi sentenza di condanna alla pena di anni **6 e mesi 4** di reclusione
Il difensore dell'imputato Spadaccini: assoluzione con la formula liberatoria più ampia che riterrà la Giustizia, si riporta alle conclusioni già trasmesse in via telematica.
Il Tribunale fissa per la discussione della difesa Calvosa e la decisione l'udienza del 22.5.2026 ore 12.30 aula 9 coll.

IL CASO.it

Difensore dell'imputato CALVOSA: declaratoria ex art 649 c.p.p., **assoluzione** 530 1 comma perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato, in subordine assoluzione ex art 530 2 comma

FATTO E DIRITTO

Gli elementi in atti non consentono di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità degli imputati, nelle rispettive qualità, per i fatti a loro ascritti.

In particolare, al capo 1) è contestato ai predetti di aver cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società ITALI AIRLINES S.p.a. (dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 15.12.2011) al fine di trarne un ingiusto profitto, con le false comunicazioni sociali idonee a trarre in errore, sistematicamente ripetute, rappresentate dalle appostazioni di cui ai bilanci di esercizio degli anni 2007, 2008 e 2009, come precisate nella prospettazione accusatoria con riferimento alla voce "fondo svalutazione crediti" e "debiti verso fornitori", sostanzialmente occultando perdite di esercizio che già al 31.12.2007 avevano completamente eroso il capitale sociale (di euro 1.200.000), determinando l'obbligo per la società di cessare immediatamente l'attività, salvo idonea ricapitalizzazione.

Va premesso, sul punto, che il bilancio, in sé, è un insieme di valori che, nel rispetto delle norme di legge, ha la funzione di informare gli interessati sia in ordine al risultato economico dell'esercizio, che alla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Una fotografia "statica e dinamica" che ha lo scopo di orientare le determinazioni degli altri operatori del mercato (e, in quanto tale, è espressione della necessaria tutela dell'affidamento), degli stessi soci (in particolare per quelli di minoranza, per i quali è il solo strumento legale di informazione contabile sull'andamento degli affari sociali), e dei creditori sociali (quale strumento privilegiato per conoscere la consistenza del patrimonio della società, sola garanzia su cui essi possono fare affidamento). Si tratta di un atto caratterizzato da profili descrittivi (consistenti nella mera rappresentazione del dato storico) e valutativi (consistenti nella verifica di conformità della situazione fattuale rispetto a parametri predeterminati). E, per entrambi i profili, è ben ipotizzabile la falsità; nel primo caso attraverso la difforme esposizione (anche sotto l'aspetto omissivo) del dato rappresentato; nel secondo caso, essendo la verifica di conformità vincolata al rispetto di criteri predeterminati dalla scienza e dalla tecnica estimativa, attraverso una valutazione non conforme ai parametri cui essa è vincolata (v. Cass. Sez. 5, n. 2288 del 13/11/2014, dep. 2015; Cass. Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 2013).

Solo in questi casi, infatti, divenendo l'esposizione del dato un modo di rappresentare la realtà (in termini di coerenza o meno con i predetti criteri) non dissimile dalla descrizione o dalla constatazione, la valutazione, ove si discosti consapevolmente dai detti criteri senza fornire

adeguata informazione giustificativa, potrà ritenersi "falsa" (v. Cass. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016; Cass. Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016; Cass. Sez. 5, n. 3552 del 09/02/1999).

In concreto e riservando ad un momento successivo quanto relativo alla falsa appostazione di "debiti verso fornitori" da qualificarsi invece come "debiti infragruppo", va detto che, la falsità contestata agli imputati attiene, sostanzialmente, alla valutazione e misura di esigibilità dei crediti esposti in bilancio; la contestazione mossa sembra implicitamente rinviare ai parametri valutativi predisposti dal consulente tecnico del P.M. e alla diversa misura (non indicata nella imputazione) di svalutazione da questi ritenuta corretta, secondo una quantificazione che lo stesso ausiliario tecnico dott. De Petra (v. pag. 35 trascrizioni udienza del 20.4.2022) indica come frutto di un "*ragionamento presuntivo*".

Ebbene, i crediti, secondo la scienza aziendalistica, rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza, individuata o individuabile, un ammontare fisso o determinabile di disponibilità liquide (o di beni o servizi aventi un valore equivalente), dai clienti o da altri soggetti. In applicazione del principio generale della rappresentazione veritiera e corretta, l'art. 2426, al n. 8, impone che tali poste (il cui valore, per come si è detto, è ontologicamente dipendente dal futuro adempimento del debitore) vengano esposte in bilancio in funzione del loro presumibile realizzo. La norma codicistica trova la sua specificazione nel principio contabile n. 15 formulato dall'OIC che, nella formulazione vigente al 13 luglio 2005, precisava che "Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio. Detto fondo deve essere sufficiente (adeguato ma non eccessivo) per coprire, nel rispetto del principio di competenza, sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi, sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti" e deve essere fondato "su presupposti ragionevoli, utilizzando tutte le informazioni disponibili, al momento della valutazione, sulla situazione dei debitori, sulla base dell'esperienza passata, della corrente situazione economica generale e di settore, nonché dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che incidono sui valori alla data del bilancio".

Ciò considerato, non può condividersi il metodo adottato dal consulente del pubblico ministero che appare fondare la censurabilità delle valutazioni operate in bilancio e, dunque, la falsità delle comunicazioni, sul divario tra quanto accantonato e quanto, poi, recuperato, senza tener conto, in ragione delle contingenze specifiche, delle effettive prospettive di esigibilità ex ante, secondo la previsione della norma (volutamente) elastica, volta a ricomprendere ipotesi concrete insuscettibili di essere inquadrate all'interno di rigide classificazioni o predeterminate casistiche (v. anche Cass. 1148/2024).

IL CASO.it

Non implausibile e ragionevole si rivela, invece, l'alternativa ricostruzione operata dal consulente della difesa fondata sull'analisi dei bilanci delle società debitrici della fallita.

Tanto è a dirsi anche riguardo alle appostazioni dei crediti, peraltro svalutati, riferibili alle due società soggette a procedure concorsuali; quanto a quello particolarmente rilevante nei confronti della Teorema S.p.a,, il consulente di parte evidenziava che, come riportato nel conto economico aziendale e precisato nella nota integrativa, nel corso dell'esercizio 2009 si era proceduto ad effettuare una svalutazione del credito nei confronti di detta società a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta nel settembre 2009. Detta svalutazione era stata effettuata in misura pari al 60% del credito, per un totale svalutato pari ad euro 7.029.185,44, di cui euro 3.350.000 mediante utilizzo del precedente fondo di svalutazione crediti, ex 2426 c.c. ed euro 3.679.185,44 contabilizzando sul conto economico dell'esercizio una perdita sui crediti.

La scelta della percentuale di svalutazione veniva iscritta con il parere favorevole del collegio sindacale e supportata dal programma di liquidazione ex art. 104 ter l. fall. redatto dal curatore dott. Mario Boni il 20 maggio 2010, con cui si dava atto, tra l'altro, che erano in corso di esame documentazione e situazioni che potevano giustificare eventuali azioni revocatorie fallimentari nei confronti di istituti di credito e fornitori ed, in particolare, in relazione al giudizio innanzi al Tribunale di Milano avente ad oggetto la nullità della cessione dell'immobile sito in Milano largo Augusto per il corrispettivo di euro 23.000.000,00, in ragione della natura simulatoria dell'atto

E', comunque, risultato in atti che in sede di approvazione del bilancio di cui all'esercizio 2009, v. verbale di assemblea del 28.6.2010, l'imputato Calvosa, quale presidente, informava i soci nel senso che segue: "*a causa della perdita di esercizio 31/12/2009, come sopra quantificata, la società si trova nella fattispecie prevista dall'art. 2447 c.c. e, pertanto occorre, senza indugio, provvedere ai sensi di legge*". Nella medesima seduta erano impiegati a copertura delle perdite i versamenti in conto capitale effettuati dai soci ed utilizzata sia la riserva legale che la riserva straordinaria; preso atto della riduzione del capitale sociale in misura superiore ad un terzo (il capitale risultava comunque superiore al minimo legale), si anticipava la necessità di procedere alla riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2482 bis cc ove, al termine dell'esercizio successivo la perdita non risultasse diminuita in misura superiore ad un terzo.

Tanto porta a dubitare anche riguardo a questa ultima frazione di condotta contestata che sussista l'elemento costitutivo della fattispecie criminosa, attesa l'iniziativa assunta dall'organo amministrativo, tanto anche volendo prescindere dal profilo dell'intenzionalità del dissesto che è provato essere stato determinato dalla risoluzione del rapporto tra la socia di riferimento e principale finanziatrice della fallita, Byblos, e la protezione civile, in sede contenziosa accertata

come illegittima oltre che dalle vicende giudiziarie dello Spadaccini, dai testi escussi indicato quale figura dedita alle scelte strategiche ed alla cura dei rapporti istituzionali.

Né idonea, infine, ad integrare la condotta di falsa comunicazione sociale contestata appare la diversa qualificazione del debito "verso fornitori" piuttosto che debito "infragruppo" trattandosi di iscrizione in ogni caso passiva inidonea a fornire una falsa rappresentazione della situazione economico-patrimoniale, tale da incidere sull'aggravamento del dissesto.

Per quanto detto gli imputati vanno assolti dalla relativa imputazione per insussistenza del fatto.

Analoga pronuncia va resa quanto alla contestazione sub 2) dell'imputazione di distrazione e dissipazione del patrimonio sociale in via continuata secondo una gestione complessiva gravemente antieconomica, sostenendo costi largamente eccedenti quelli fisiologici, tale da registrare una perdita ingente e sistematica nella misura indicata nella prospettazione accusatoria, con particolare riferimento ai costi per canoni di leasing degli aeromobili perché parametrati al valore "*gonfiato*" di cessione dei medesimi.

Inidonei ed insufficienti appaiono gli elementi acquisiti a ritenere confermata la prospettazione accusatoria; è risultato, infatti, documentato che il prezzo della cessione degli aeromobili, versato, peraltro, alla Bytols S.A. da società di leasing completamente estranee al "gruppo Spadaccini", veniva determinato sulla scorta di stime tecniche (v. perizie depositate all'udienza del 23.9.2024) acquisite in atti e non confutate da elementi probatori contrari.

Non vi sono dati che portino a ritenere l'inaffidabilità di tali valutazioni e, dunque, l'eccessività del canone annuale fissato sul presupposto valore stimato.

Venendo alla contestazione sub 3) dell'imputazione, va premesso che sull'amministratore di una società che sia "effettivamente" cessato da tale carica - tali dovendosi considerare gli odierni imputati, anche lo Spadaccini rispetto al quale la dedotta assunzione di una carica di gestore di fatto al fallimento non ha trovato alcuna conferma in istruttoria - non grava alcun dovere di conservazione della documentazione contabile, né un obbligo di consegna della stessa al curatore, in quanto la relativa posizione di garanzia incombe - in via esclusiva - sul soggetto che rivesta la carica di amministratore (piuttosto che di liquidatore) al momento della dichiarazione di fallimento.

Si aggiunga, quanto alla contestata falsificazione delle scritture contabili, quanto già precisato in relazione al capo 1).

In ordine a detta contestazione i predetti vanno, pertanto, assolti per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

IL CASO.it

assolve Spadaccini Giuseppe e Calvosa Ugo dai reati a loro ascritti ai capi 1) e 2) dell'imputazione perché il fatto non sussiste e al capo 3) dell'imputazione per non aver commesso il fatto

Così deciso in Roma, il 20.7.2026

I giudici

la Presidente

Provvedimento in analogico per malfunzionamento di APP

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Udienza
Roma, lì 20/07/2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Alessandro Brancati